

CURIA VESCOVILE DI AVERSA
UFFICIO CANCELLERIA

Circolare circa alcune modifiche nei Registri Parrocchiali battesimali

Le evoluzioni della vita sociale, come anche la modifica di alcune consuetudini di ordine spirituale, hanno comportato anche nella prassi canonico-giuridica una serie di adeguamenti per venire incontro alle esigenze dei fedeli. Infatti, oggi i parroci sono frequentemente messi a confronto con molteplici complessità per quello che riguarda, in particolare, l'aspetto delle modifiche da apportare ai Registri battesimali.

Questa circolare, dando alcune indicazioni pratiche, vuole fungere da piccolo *vademecum* per la gestione di alcune situazioni di carattere pastorale che oggi, sempre di più, si presentano nelle nostre comunità.

A) *Defezione formale dalla Chiesa cattolica*

Fra le principali richieste che pervengono ai parroci, rileviamo quella della defezione formale dalla Chiesa cattolica, vale a dire il cosiddetto “sbattezzo”. Molto spesso tale richiesta non si fonda su un'autentica ricerca di senso, la quale potrebbe sfociare nella consapevolezza di non voler aderire alla fede e quindi nel disconoscimento dell'appartenenza alla Chiesa stessa, quanto piuttosto derivante da un'utilità in seno ad eventuali tassazioni che in alcuni paesi divengono obbligatorie, nel caso di dichiarazioni di adesione a determinate professioni di fede (come ad esempio in Germania).

Premesso il necessario rimando alla **Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi** del 17.04.2025 in cui viene definitivamente chiarito che il custode del registro battesimale, ossia il Parroco *pro tempore*, a margine di una richiesta di defezione da parte di un fedele cattolico **non può provvedere alla cancellazione dei dati dal Registro** ma può soltanto **apportare la modifica al suddetto Registro in cui viene riportata la volontà del richiedente**, tale procedura richiede una serie di passaggi che vengono qui delineati:

- 1) Una volta ricevuta la richiesta con allegata copia del documento di identità (che deve necessariamente essere presente, pena il rigetto della richiesta), il Parroco la trasmetterà alla Cancelleria della Curia vescovile, unitamente ad un estratto dell'atto di Battesimo.

- 2) Qualora il Battesimo non risulti registrato nella Parrocchia, si trasmetta ugualmente la richiesta alla Cancelleria, che provvederà a chiedere all'interessato di fornire indicazioni per rintracciare la Parrocchia di Battesimo.
- 3) Se la richiesta viene fatta a voce, ci si accerterà dell'identità del richiedente e lo si pregherà di mettere per iscritto la propria richiesta, allegando copia del documento di identità, che poi, insieme all'estratto dell'atto di Battesimo, verranno trasmessi alla Cancelleria come nel caso precedente.
- 4) La Cancelleria, preso atto dell'inequivocabile volontà del richiedente di non essere più considerato/a appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana e delle dichiarazioni manifestate nell'istanza di cui sopra (rinuncia a qualsiasi forma di ripensamento, incontro, approfondimento, consapevolezza delle conseguenze canoniche a seguito della scelta libera e cosciente, richiamo alle norme di legge sulla protezione dei dati personali), predisporrà il provvedimento a firma dell'Ordinario diocesano, indirizzato al Parroco con le indicazioni circa l'annotazione da apporre a margine dell'atto di Battesimo.
- 5) Il Parroco procederà all'annotazione secondo la formula indicata dall'Ordinario e darà riscontro alla Cancelleria vescovile, che provvederà ad informare il richiedente. Viene dunque da sé che il Parroco, *ab origine instructoriae, deve acquisire un contatto (numero telefonico, mail, indirizzo esatto di mittenza) del richiedente.*
- 6) È importante tenere presente che la richiesta di non far parte più della Chiesa cattolica è un atto protetto dal segreto d'ufficio e pertanto il Parroco non dovrà farne menzione con altre persone (compresi eventuali familiari del richiedente). Al medesimo segreto d'ufficio sono tenuti anche eventuali collaboratori del Parroco nella loro funzione cooperativa.
- 7) Si ricorda che ogni eventuale annotazione e/o variazioni dell'atto di Battesimo devono avvenire sempre con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, rilasciata con proprio decreto.

B) *Registrazione di Battesimo dopo avvenuta transizione di persona transessuale*

Tra le fattispecie che potrebbero presentarsi, vi è anche quella relativa a persona transessuale il cui percorso di transizione è stato completato e che, alla fine di un percorso personale di fede e di discernimento, decide di ricevere il sacramento del Battesimo.

Rinviano per quanto concerne il fondamento teologico alla **Risposta del Dicastero per la Dottrina della Fede** del 14.07.2023 a S.E. Mons. Josè Negri, Vescovo di Santo Amaro in Brasile, che costituisce allo stato attuale una sintesi abbastanza chiara della posizione

della Chiesa in materia, dal punto di vista canonico e pastorale la registrazione viene effettuata acquisendo il provvedimento statuale con cui il tribunale adito riconosce **la modifica del nome nei registri dello stato civile** e riportando nel Registro battesimale **il nome modificato *ex lege*, nel rispetto del principio di conformità fra ordinamenti**. Si suggerisce inoltre, nella prevenzione dovuta circa l'eventualità di un futuro matrimonio canonico che il neo-battezzato vorrà celebrare, anche l'acquisizione di un **estratto integrale di nascita**, il quale oltre ad avere la funzione di confermare l'avvenuta modifica nei registri civili, pone il Parroco nella condizione di poter sempre confermare la nascita originaria della persona secondo un genere diverso da quello acquisito successivamente, in tutela di un eventuale matrimonio sacramento che sarebbe invalido *ex radice* a partire dal piano naturale.

C) *Modifica del nome di persona transessuale nel Registro battesimale ad avvenuta transizione*

Prima di una serie di interventi autoritativi **di carattere europeo**, non era data possibilità ai Parroci di poter apportare modifiche ai Registri battesimali circa il nome del battezzato in caso di eventuale cambio di genere (a differenza del cambio di cognome, in specie post adozione, da sempre previsto dall'ordinamento canonico).

In seguito ai suddetti provvedimenti legislativi, nell'ottica di conformità e coerenza con gli ordinamenti statali, oggi il Legislatore, nella prassi giuridico-pastorale, prevede che vi si apportino tali modifiche, le quali però richiedono l'acquisizione di:

- **Provvedimento del Tribunale di competenza attestante il cambio di nome;**
- **Estratto integrale di nascita del richiedente;**
- **Informativa presso la Curia vescovile per la giusta dicitura a margine**

L'estratto integrale di nascita, anche in questo caso, è richiesto per tutelare l'ordinamento canonico, nella sua dimensione sacramentale, in previsione di una eventuale intenzione matrimoniale canonica, la quale comporterebbe una invalidità consensuale *ex natura sua*, come già descritto nella fattispecie B).

D) *Registrazione di Battesimi di figli di persone omoaffettive adottati oppure ottenuti con altri metodi come l'utero in affitto*

Rinviamo, anche in questo caso, per gli aspetti teologico-dottrinali alla risposta del Dicastero per la Dottrina della Fede a S.E. Mons. Negri del 14.07.2023, dal punto di vista della prassi giuridico-pastorale ci troviamo a suddividere in ulteriori categorie la fattispecie *de quo*:

- 1) In caso di maternità surrogata (s.d. utero in affitto), è necessario premettere che a norma della legge 40 del 19 febbraio 2004, modificata al comma 6 dell'art. 12 con la legge 169/2024, attualmente in Italia **la maternità surrogata è reato universale**, vale a dire che se una coppia di fedeli cattolici italiani, ad esempio, si reca in Canada per effettuare tale procedura, seppur legalmente lecita in quella nazione essi divengono penalmente perseguitibili una volta rientrati nel nostro paese, all'atto della registrazione civile del bambino presso l'Ufficiale di Stato competente.

Ciononostante, se una coppia di fedeli cattolici eterosessuali presenta al Parroco un bambino concepito secondo tale tecnica chiedendo il Battesimo, una volta adempiuta la normativa contenuta *in primis* nella Istruzione *Pastoralis actio* del 20.10.1980 (allegata in seguito) emanata dall'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, riguardanti le garanzie circa la crescita del bambino nella fede cattolica, come anche quanto previsto nella risposta della DDF già citata, **il Parroco deve provvedere alla celebrazione del Battesimo, riportando nel Registro i dati contenuti nei documenti presentati dai genitori.**

Nel caso in cui il bambino, così concepito, venisse presentato da coppia omoaffettiva, i dati da riportare circa la genitorialità sono quelli relativi alla sola madre, così come riportati nei documenti presentati. Essendo comunque la fattispecie complessa e sottoposta a particolare legislazione, sarà sempre opportuna una consultazione con la Curia vescovile.

- 2) Nel caso invece di coppia omoaffettiva con concepimento tramite fecondazione assistita, pur restando integre tutte le indicazioni in materia reperibili nelle dichiarazioni dei competenti Dicasteri della Santa Sede, attese le cautele che il Parroco dovrà adempiere (cf. punto D-1), una volta celebrato il battesimo il Parroco riporterà al Registro battesimali i dati contenuti nella documentazione presentata **avendo cura di riportare nella trascrizione dei dati genitoriali soltanto quelli relativi alla madre naturale del bambino.**

E) In ultimo, essendo numerose le richieste che pervengono a questo ufficio circa l'erogazione di certificati di Battesimo per l'acquisizione della cittadinanza italiana, si riportano alcune indicazioni nel caso, non raro, che tali richieste pervengano anche ai Parroci della diocesi. Il 24 maggio 2025 è entrata in vigore la **Legge n. 74/2025** di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante “*Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza*”, che ha introdotto dei limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza (*iure sanguinis*). Secondo quanto stabilito dalla novellata normativa, la cittadinanza italiana è riconosciuta in modo automatico **ai discendenti di cittadini italiani fino alla seconda generazione, ossia a coloro che hanno almeno un genitore o un/a nonno/a (ascendente di primo e secondo grado) che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana**. Questa norma si applica alle procedure volte ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza avviate **dopo il 27 marzo 2025**.

Prima dell'introduzione di queste modifiche non esisteva un limite generazionale per l'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*. Pertanto, molti cittadini stranieri si rivolgevano alle parrocchie per richiedere certificati di battesimo, relativi ad antenati italiani nati prima dell'istituzione dell'anagrafe civile, al fine di dimostrare l'origine italiana della propria famiglia.

Alla luce della nuova normativa, **tali certificati di battesimo non costituiscono più documentazione efficace ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e di conseguenza, non potranno più essere utilmente richiesti ai Parroci o alle Curie per questa finalità.**

Aversa, 10.11.2025

Sac. Michele Manfuso
Cancelliere Vescovile